



LICEO STATALE "WALTER GROPIUS"

Liceo Artistico (ex Istituto Statale d'Arte) - **Liceo Musicale e Coreutico** (con sez. Musicale e sez. Coreutica)
Via Anzio, 4 - 85100 POTENZA Tel. 0971/444014 - Fax 0971/444158 - C.F. 80004870764 - C.M. PZSD030003 - C.U.F. UFP6OP
www.liceoartisticoemusicale.gov.it - pzsd030003@istruzione.it - pzsd030003@pec.istruzione.it

DISPOSIZIONI SULLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: quota minima di ore di frequenza e relative deroghe (D.P.R. 122/2009, art. 14; C.M. n. del 4 marzo 2011)

- 1) Come previsto dall'art. 3 comma 1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", gli studenti e le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
- 2) Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
- 3) Come previsto dall'art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline previste dai piani di studio proprio di ciascuno dei percorsi del nuovo o del vecchio ordinamento. Per casi eccezionali, stabiliti dall'istituzione scolastica, possono essere previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
- 4) L'Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R. 122/2009 per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curriculare ed obbligatorio.

Per l'anno scolastico **2018/2019** il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato , pari a **209 giorni di lezione**, ai fini della validità dell'anno scolastico è fissato secondo le seguenti tabelle:

	Monte ore a.s. 2018/2019	Monte ore settimanale	<u>Limite MINIMO di ore di frequenza necessario per la validità dell'anno scolastico</u>	<u>Limite MASSIMO di ore di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico</u>
Liceo Artistico 1° biennio	1185	34	889	296
Liceo Artistico 2° biennio e ultimo anno	1201	35	915	305
Liceo Musicale 1° biennio	1109	32	832	277
Liceo Musicale 2 °biennio e ultimo anno	1112	32	834	278
Liceo Coreutico 1° biennio	1114	32	835	279
Liceo Coreutico 2 °biennio e ultimo anno	1116	32	837	279

5) Per gli alunni diversamente abili si farà riferimento a quanto stabilito nei propri Piani Educativi Personalizzati.

6) Sono computate come ore di **assenza** secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- Entrata alla seconda ora di lezione a seguito di ritardo oltre i 15' dall'inizio della prima ora di lezione
- Uscite anticipate
- Assenze per malattia
- Assenze per motivi familiari
- Assenze collettive
- Assenze dalle Assemblee di Istituto
- Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate
- Non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari

7) **Deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni:**

- Ingresso alla seconda ora per cause di trasporto adeguatamente certificate
- Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel P.O.F. e/o approvati dal Consiglio di Classe, attività di orientamento)
- Partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro
- Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi per l'accesso all'Università o ad altri percorsi post-diploma (max. 2 giorni)
- Donazioni di sangue
- Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti)
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987).

8) **Assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti minimi delle ore di frequenza delle lezioni:**

- Assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati:
 - assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
 - assenze di più giorni motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica certificate da un medico del SSN;
 - assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia
 - assenze per terapie o cure programmate certificate da un medico del SSN
 - assenze prolungate per gravi e documentati motivi di famiglia (della più stretta cerchia di familiari: genitori, facenti le veci, fratelli e/o sorelle)

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica e sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Malinconico

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2